

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 767)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1964

Istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere

ONOREVOLI SENATORI. — Obiettivi fondamentali degli interventi governativi di politica congiunturale sono — è ben noto — da un lato la difesa del potere d'acquisto della moneta, dall'altro lo sviluppo delle attività produttive e, conseguentemente, il mantenimento o il raggiungimento della piena occupazione delle forze di lavoro.

Mentre nell'assenza di forme più o meno accentuate di pressione inflazionistica non v'è contrapposizione tra questi obiettivi, dovendo il principio della stabilità monetaria essere considerato non come fine a se stesso, ma come presupposto di un costante e ordinato sviluppo del sistema economico, tale contrapposizione può, viceversa, sussistere in periodi caratterizzati da instabilità del potere d'acquisto della moneta.

Non v'è dubbio, infatti, che una rigorosa politica monetaria, pur necessaria in tali circostanze, può costituire una grave remora all'espansione delle attività produttive e, conseguentemente, al mantenimento del raggiunto livello di occupazione, considerata anche l'esigenza di assorbire via via le nuove forze del lavoro; ciò soprattutto, quando alla stretta creditizia si accompagni una sensibile flessione nell'afflusso di risparmio ai mercati finanziari, con conseguenti gravi difficoltà per le imprese nel reperimento, per tale via, dei mezzi monetari occorrenti per il mantenimento dei raggiunti livelli produttivi.

Di qui la necessità di un accorto dosaggio nell'adozione dei vari strumenti di politica congiunturale che, attenuando gli effetti del-

la stretta monetaria sullo sviluppo produttivo, consenta di perseguire ad un tempo entrambi i fondamentali obiettivi di cui sopra — stabilità monetaria ed espansione della produzione e dell'occupazione — ancorchè in tali circostanze questi stessi obiettivi possano apparire, in certo modo, in contrasto fra loro.

Questa esigenza di contemperare la difesa del potere di acquisto della moneta con il mantenimento di un soddisfacente tasso di sviluppo produttivo si pone con particolare evidenza in Italia, dove la struttura dualistica dell'economia, solo apparentemente superata nella fase congiunturale favorevole, ha mostrato nuovamente i suoi tipici aspetti non appena il favore della congiuntura si è attenuato.

Nel quadro delle misure creditizie per il mantenimento della stabilità monetaria non poteva, pertanto, non essere sentita l'esigenza di agevolare il finanziamento di attività produttive fundamentalmente sane, la cui importanza ai fini dello sviluppo dell'occupazione non può essere sottovalutata.

A tal fine viene presentato l'unito disegno di legge, relativo all'istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

Il complesso di norme è contenuto in nove articoli il cui particolare contenuto è qui di seguito illustrato.

Articolo 1. — Prevede la costituzione presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) del « Fondo speciale per il finanziamento alle medie e piccole industrie manifatturiere », allo scopo di agevolare le imprese, di medie e piccole dimensioni, fundamentalmente sane, a rifornirsi, a particolari condizioni, dei mezzi finanziari necessari a mantenere ed incrementare il livello di attività produttiva e, quindi, dell'occupazione.

Con l'affidamento all'IMI della gestione del « Fondo », da una parte si evita la creazione di superflue strutture, e, dall'altra, si ottiene il collegamento fra l'attività del fondo e quella dell'intero sistema creditizio, il quale non viene distolto dalla sua normale funzione.

Articoli 2 e 3. — Stabiliscono i mezzi necessari ad alimentare il fondo in parola.

Essi derivano: da un conferimento da parte dello Stato di 50 miliardi di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e dal ricavo di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere fino all'importo nominale di 50 miliardi di lire, in una o più volte, mediante serie speciali di durata non superiore a 20 anni, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire il collocamento di tali obbligazioni presso Enti pubblici assicurativi e previdenziali è prevista, altresì, la concessione della garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

Allo scopo, inoltre, di non distogliere, nell'attuale momento, le disponibilità del mercato finanziario, le obbligazioni in parola sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa di depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari i quali sono autorizzati a sottoscrivere anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni legislative e regolamentari.

Fra le condizioni di emissione deve essere prevista la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

Articolo 4. — Stabilisce quali operazioni può effettuare l'Istituto mobiliare italiano con le disponibilità del « Fondo ».

Oltre ai consueti finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari e riporti ed anticipazioni, la norma prevede, al fine di consentire la migliore utilizzazione del « Fondo », altri interventi dell'IMI, che vanno dalla concessione di garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese alla sottoscrizione ed all'acquisto di nuove azioni delle imprese stesse nonché all'acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente.

Le operazioni sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, che saranno determinate dall'IMI, il quale potrà, inoltre, convenire la costituzione di privilegi sugli impian-

ti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075,

Articolo 5. — Per assicurare la migliore tutela delle operazioni compiute con il fondo in parola, prescrive, nel caso di gravi inadempienze contrattuali, la nomina, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di un commissario straordinario con conseguente scioglimento — quando trattasi di imprese sociali — dei relativi Consigli di amministrazioni e Collegi sindacali.

È prevista, inoltre, la revoca, su richiesta dell'IMI, della gestione commissariale quando le condizioni dell'impresa ritornino normali o, nell'impossibilità di un riassetto dell'impresa stessa, la nomina di un liquidatore ovvero la dichiarazione di fallimento.

Articolo 6. — Prevede un trattamento fiscale agevolato per gli atti relativi alle operazioni da effettuarsi ai sensi della legge in parola.

Articolo 7. — Stabilisce che il « Fondo » rappresenta una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano le cui operazioni attive e passive debbono essere registrate nel bilancio dell'Istituto medesimo con distinte voci contabili.

Prescrive poi la stipula, da parte del Ministro per il tesoro, di apposite convenzioni con l'IMI per disciplinare le modalità degli interventi dell'Istituto a favore delle imprese beneficiarie nonchè ogni altro rapporto nascente da detti interventi.

Articolo 8. — Prevede che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quelli per il bilancio e per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può essere disposta la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del « Fondo ».

Prescrive, inoltre, che le disponibilità liquide nette, risultanti dopo l'estinzione delle obbligazioni di cui all'articolo 3, dovranno essere annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il « Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere » con le disponibilità di cui ai seguenti articoli.

Detto fondo è destinato al finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni, idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissati i criteri per la definizione delle categorie d'imprese finanziabili ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Al fondo di cui all'articolo 1 è conferito l'importo di lire 50 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Art. 3.

È altresì attribuito al Fondo di cui all'articolo 1 il ricavo di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di 50 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è autorizzato ad emettere, in una o più volte, mediante serie speciali, di durata non superiore ai venti anni.

A tali obbligazioni può essere concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni di cui sopra devono contemplare la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

Le obbligazioni di cui al precedente comma sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari. Gli enti o gli istituti predetti sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni legislative e regolamentari, a sottoscrivere le obbligazioni stesse.

Art. 4.

Nei limiti delle disponibilità del « Fondo », e con utilizzo delle stesse, l'Istituto mobiliare italiano può effettuare le operazioni seguenti:

a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate, ed, in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette;

c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

d) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse.

Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

Art. 5.

In caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente dalle imprese in dipendenza delle operazioni disciplinate dalla presente legge, l'Istituto mobiliare italiano può chiedere al Ministro per il tesoro la nomina di un Commissario straordinario dell'impresa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione ed i Collegi sindacali. La nomina del Commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con la procedura di cui al precedente comma è disposta — su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano — la revoca della gestione commissariale quando si riconosca che le condizioni dell'impresa siano ritornate normali ovvero quando risulti integralmente soddisfatto ogni loro debito ed obbligo verso il predetto Istituto dipendente dalle operazioni effettuate.

Nel caso in cui ritenga impossibile un riassetto della impresa che consenta l'ordinato svolgimento della sua attività, il Commissario, su conforme parere dell'Istituto mobiliare italiano, fa istanza al Tribunale competente affinché sia nominato un liquidatore di essa o ne sia pronunciato il fallimento quando le attività non siano sufficienti a coprire le passività o l'impresa versi in stato di cessazione di pagamenti.

Art. 6.

Tutte le operazioni previste dalla presente legge e tutti gli atti, contratti e formalità concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'articolo 2, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo » e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e fu-

turi, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione:

della tassa di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio;

degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari.

Art. 7.

Il « Fondo » di cui alla presente legge costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso « Fondo » inerenti.

Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalità degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al « Fondo », compresi gli oneri per interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi e quant'altro necessario per l'attuazione della presente legge.

Delle deliberazioni degli organi dell'Istituto mobiliare italiano concernenti le operazioni di cui alla presente legge è tenuta distinta verbalizzazione. Al 31 dicembre di ogni anno verrà dall'Istituto predetto trasmesso al Ministero del tesoro un rapporto illustrativo della situazione delle operazioni del « Fondo » ed il rendiconto della gestione delle operazioni stesse.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può

disporre, con proprio decreto, la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 (salve le eventuali proroghe delle operazioni in corso che si manifestassero opportune ai fini di un migliore ricupero).

L'Istituto mobiliare italiano provvederà all'amministrazione e liquidazione delle operazioni in essere ed i relativi ricavi netti (ivi compresi i realizzi dei titoli e valori) saranno con prelazione utilizzati per l'estinzione — anche anticipata — delle obbligazioni di cui all'articolo 3.

Le ulteriori disponibilità liquide nette che venissero via via a risultare, dopo la totale estinzione delle obbligazioni anzidette, saranno annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2.

Su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano il Ministro per il tesoro stabilirà con propri successivi decreti la destinazione degli eventuali titoli ed altri beni e valori provenienti dalle operazioni del « Fondo » ancora in essere dopo la totale estinzione delle obbligazioni di cui all'articolo 3 e dei quali non risultasse possibile o conveniente il realizzo.

Art. 9.

All'onere derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte con corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, concernente l'aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.